



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

Piazza Vittorio Veneto 9, 84050 GIUNGANO (SA)

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con delibera C.C. n. 33 del 16/11/2005

In vigore dall'01/01/2006

CAPITOLO PRIMO GENERALITA'

Art. 1

Limiti per la distribuzione

1. L'Amministrazione Comunale, in seguito denominata semplicemente "Comune", distribuisce l'acqua potabile nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti a chiunque ne faccia richiesta, sempre che gli stabili si trovino ubicati altimetricamente in modo da poter ricevere l'acqua.

2. Il Comune e l'utente si obbligano a rispettare le condizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Modalità d'erogazione della fornitura

1. La fornitura di acqua potabile è regolata dalle norme che seguono e da quelle emanate o emanande da Enti ed organi pubblici competenti in materia e da eventuali condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei singoli contratti di utenza.

2. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le norme e le condizioni tutte che regolano il rapporto di somministrazione.

3. Le comunicazioni relative, alle variazioni di tali norme, saranno fatte pervenire all'utente mediante lettera o avviso all'ultimo indirizzo indicato dall'utente, oppure mediante avvisi pubblici, ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in detti avvisi.

CAPITOLO SECONDO IMPIANTI

Art. 3

Proprietà della rete di distribuzione

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.

2. La rete di distribuzione pubblica è costituita dal complesso delle tubazioni - con i loro rispettivi accessori - prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi, adducono l'acqua fino al pozzetto e/o contatore dell'utente.

3. La rete di distribuzione privata, che inizia dal pozzetto e/o contatore dell'utente, si distingue in impianti esterni e impianti interni.

4. Per impianti esterni si intende quel complesso di tubazioni, e degli accessori relativi che, partendo dal pozzetto e/o contatore, rendono possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.

5. Per impianti interni si intende il complesso delle tubazioni ed accessori all'interno dei muri perimetrali degli edifici che distribuiscono l'acqua agli apparecchi utilizzatori.

Art. 4

Interventi sulla rete di distribuzione privata

1. L'esecuzione, l'esercizio, manutenzione e rimozione della rete di distribuzione privata sono a carico dell'utente, il quale dovrà dare preventiva comunicazione all'Ufficio tecnico per gli eventuali accertamenti. I danni provocati alla proprietà comunale o a terzi derivanti dall'esecuzione,

esercizio, manutenzione e rimozione dell'impianto esterno dovranno essere risarciti dall'utente, proprietario o amministratore e le parti manomesse dovranno essere ripristinate a regola d'arte.

2. Per la loro esecuzione l'utente si affida ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali ai sensi della Legge n. 46/1990 e s.m. e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti da essi eseguiti.

3. Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali esistenti, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

4. Non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, modificare alcuna parte dell'impianto esterno senza la preventiva autorizzazione comunale.

5. Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata.

6. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva, previo congruo preavviso, il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Art. 5

Forniture su strade canalizzate

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto a cedere la fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi ed ha diritto di esigere al richiedente i contributi di allacciamento in vigore al momento della richiesta.

2. I contributi di allacciamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6

Fornitura su strade non canalizzate

1. Per le strade ed aree di campagna non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione può accogliere le richieste sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, stabilendo che da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per la totale copertura della spesa di costruzione delle condotte

2. L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dalla Giunta Comunale secondo le modalità del caso.

3. Il contributo a fondo perduto è dovuto tanto dal primo quanto dai successivi richiedenti. Quando i primi richiedenti abbiano totalmente provveduto alle spese di impianto, l'aliquota dovuta dai successivi richiedenti, opportunamente determinata dal Comune, viene ripartita ai primi richiedenti, nella stessa misura in cui avranno versato il contributo a fondo perduto.

Art. 7

Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura (contatori) sono di proprietà del Comune: il tipo ed il calibro degli stessi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alle potenzialità richieste.

2. Gli impianti e gli apparecchi di misura sono provvisti di sigilli apposti dal Comune.

3. Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno preavvisando l'utente cinque giorni prima con comunicazione idonea.

4. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune e, comunque, di più facile accesso al personale preposto al servizio. In ogni caso, gli apparecchi devono essere installati al confine esterno della proprietà comunale.

5. In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'utente è tenuto a concedere al Comune un apposito vano e/o locale per le utenze centralizzate, o un idoneo manufatto al limite della proprietà nei casi di proprietà recintate, per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura.

6. Sono inoltre da considerarsi a completa cura e spese dell'utente, che ne assumerà ogni responsabilità, l'adempimento di tutte le pratiche e conseguentemente l'osservanza di tutte le norme di tipo urbanistico inerenti alla collocazione degli apparecchi di misura e del relativo manufatto.

7. Tali locali o manufatti devono essere sempre accessibili al personale preposto al servizio e con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

8. Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

9. L'utente è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.

10. Il Comune provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell'utente stesso.

11. Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune potrà risolvere il contratto di fornitura.

12. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 8, il Comune si riserva la facoltà di imporre ai titolari di utenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, lo spostamento dei misuratori la cui ubicazione non sia conforme al precedente comma 4.

Art. 8

Responsabilità dell'utente e del proprietario per le derivazioni e gli apparecchi di misura

1. L'utente è depositario degli apparecchi del Comune installati presso di sé, della presa e dei relativi accessori; è vietata la manomissione degli apparecchi, presa e accessori nonché dei sigilli. In caso di manomissione, fatta salva l'azione penale, si applicherà la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi di proprietà del Comune.

3. Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente deve darne immediata comunicazione al Comune affinché questo possa provvedere.

4. Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle diramazioni di presa, fa capo esclusivo all'utente quando abbia mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti in ogni modo provocati e verificatisi.

5. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune.

6. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non con l'assenso del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 9

Verifiche ed ispezioni - Diritto di accesso

1. Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione di acqua all'interno della proprietà privata.

2. Al personale incaricato dal Comune, munito di tessera di riconoscimento, deve essere consentito l'accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e in ogni caso per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

3. In caso di opposizione od ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

4. Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

CAPITOLO TERZO ALLACCIAMENTI

Art. 10

Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune.

2. Il richiedente dovrà specificare l'uso dell'acqua ed il valore della potenzialità che intende prelevare.

3. La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o la derivazione.

4. La richiesta dovrà essere corredata del titolo che abilita il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge; alla richiesta dovrà inoltre essere allegata la documentazione eventualmente prevista dalla normativa comunale a riprova dell'applicazione delle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori.

5. Sulla richiesta di allacciamento deve essere richiesto il parere del responsabile dell'UTC in relazione alla conformità urbanistica ed alla realizzabilità tecnica dell'allaccio.

6. Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e per le competenze accessorie (quali contributi, anticipi sui consumi, ecc.), dovrà provvedere alla firma del contratto.

Art. 11

Bocche antincendio

1. Per l'alimentazione di bocche da incendio non viene richiesto all'utente, da parte del Comune alcun pagamento salvo il vincolo che le stesse siano tenute in perfetta efficienza e non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.

2. L'utente è tenuto a fornire al Comune, lo schema di installazione delle bocche da incendio, da cui risulti l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche installate, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio è applicato dal Comune uno speciale sigillo.

3. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e

4. limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

5. Quando sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché questo provveda all'applicazione di un nuovo sigillo.

6. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

CAPITOLO QUARTO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 12 Destinatario ed uso della fornitura

1. La fornitura è effettuata al soggetto intestatario dell'utenza che occupa l'immobile entro il quale l'acqua deve essere utilizzata.
2. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, né essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi.
3. All'atto della stipula del contratto l'utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione, se necessari, nonché l'eventuale recapito quando diverso dall'ubicazione della fornitura.

Art. 13 Stipula del Contratto

1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dall'utente. Esso resterà depositato presso il Comune e sarà redatto in duplice copia di cui uno resterà all'utente.
2. Saranno nel contratto indicati gli usi cui l'acqua deve servire e la quantità richiesta.
3. Nel momento della sottoscrizione l'utente è tenuto al pagamento delle spese di bollo.

Art. 14 Cessione del contratto

1. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
2. Il Comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 15 Cessione dei locali e subingresso nella fruizione del servizio

1. Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al Comune la cessazione del contratto.
2. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
3. Dopo la richiesta dell'utente, il Comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
4. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza. L'utente, che non osserverà quanto sopra, resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali

subentranti i quali non abbiano regolato il loro rapporto con il Comune, nonché d'ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.

5. Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura in caso di pagamenti mancanti o irregolari intestati al precedente utilizzatore e di non riattivare l'utenza fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

Art. 16

Anticipo contrattuale

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura, o nel corso del contratto stesso, il Comune richiede all'utente, a parziale garanzia delle somme dovute per i consumi effettuati, un anticipo contrattuale infruttifero da versare tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale – Ufficio Acquedotto-.
2. L'ammontare dell'anticipo è stabilito nella misura del costo dovuto per un semestre, in rapporto alla quantità della fornitura richiesta.
3. Il Comune, in caso d'insolvenza dell'utente, compenserà con tali anticipi i propri crediti, salve le altre azioni per l'integrale recupero dei crediti stessi.
4. L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato con eventuali residui di fatturazione a seguito della cessazione del contratto di fornitura.
5. Per particolari tipologie contrattuali il Comune ha facoltà di richiedere, in luogo dell'anticipo di cui sopra, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Art. 17

Oneri fiscali e vari

1. Sono a carico dell'utente gli oneri di qualsiasi natura inerenti al contratto ed alla fornitura.

Art. 18

Responsabilità per le caratteristiche della fornitura

1. Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc..
2. In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somme alcuna, né per abbuoni, né per risarcimento danni e rimborsi spese, né - in genere - per indennizzi d'ogni e qualsiasi natura.
3. Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.
4. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua.

Art. 19

Durata del contratto

1. Il contratto ha durata annuale, con decorrenza dal momento in cui l'utente ha la disponibilità della fornitura, quale risulta dalla documentazione comunale.
2. Il contratto è prorogato tacitamente d'anno in anno, e per la durata di un anno, se non interviene disdetta da una delle parti.

3. Il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso o trasferimento dell'intestatario. In tali casi, si procederà d'ufficio ad intestare l'utenza ad altro membro della famiglia, previa opportuna informazione allo stesso.

Art. 20 **Addebito dei consumi**

1. Ogni consumo dell'acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.
2. Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, comporterà la liquidazione a carico dell'utente dei relativi consumi, secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, fatte salve le eventuali sanzioni penali e tributarie.
3. Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore, da qualunque causa prodotti.
4. I contratti di fornitura stipulati per un consumo giornaliero inferiore o superiore al minimo contrattuale, stabilito in litri 100 per ogni elemento del nucleo familiare, saranno aggiornati d'ufficio previa verifica della situazione anagrafica;

Art. 21 **Lettura degli strumenti di misura**

1. La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione dei consumi saranno effettuate con l'ordinaria periodicità, che potrà essere modificata nel corso di contratto.
2. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.
3. L'utente ha l'obbligo di permettere al personale del Comune l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.
4. E' prevista la possibilità di auto lettura degli strumenti di misura, da parte dell'utente, da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio dell'utente.
5. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure addebitando all'utente il solo importo della quota fissa.
6. Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.
7. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi ricavati da dati storici.

Art. 22 **Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei Misuratori**

1. Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell'eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere al Comune di disporre le opportune verifiche da effettuarsi per mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
2. L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.
3. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il Comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire il misuratore.

4. Analoghe verifiche potranno essere disposte dal Comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.
5. In entrambi i casi il Comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.
6. Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

Art. 23 Tariffe

1. Le la determinazione e la revisione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale, che vi provvede entro i termini di approvazione del bilancio di previsione

Art. 24 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione potrà essere trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale ed il Comune può variarne la periodicità.
2. Le fatture devono essere pagate nei termini e secondo le modalità fissate dal Comune.
3. Il Comune può variare la forma di riscossione in qualsiasi momento .
4. Se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti, il Comune applica gli interessi di ritardato pagamento nella misura prevista per legge , nonché eventuali maggiori spese di esazione.
5. Nel caso perduri il mancato pagamento delle fatture il Comune si riserva la facoltà di promuovere le azioni del caso nelle sedi più opportune per il recupero coattivo del proprio credito.
6. Il pagamento non può essere differito o ridotto in caso di contestazione.

Art. 25 Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
 - a) quando specificatamente previsto da un contratto di tipo interrompibile;
 - b) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Comune e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Comune medesimo;
 - c) quando non venga regolarmente pagata la fattura;
 - d) quando venga impedito l'accesso al personale del Comune per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
 - e) qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
 - f) quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
 - g) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o previsto da norme di legge.
2. Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.

3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'Articolo 1456 del C.C. in caso di inadempienza agli artt. 7, 9, 14, 15, 21 del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento.
5. Se il Comune si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

Art. 26

Prelievo fraudolento

1. L'immobile dove si utilizza la fornitura senza contratto, su richiesta del responsabile dell'ufficio acquedotto, sarà oggetto di ispezione da parte di un incaricato del servizio tecnico, che provvederà all'immediata chiusura dello sbocco con apposito sigillo, e da un vigile urbano, che provvederà a redigere regolare rapporto della contestazione dell'addebito.
2. Si applica, altresì, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Nel caso in cui, ad una successiva verifica, risulta che il sigillo sia stato manomesso si provvederà immediatamente a denunciare il conduttore dell'immobile all'autorità giudiziaria.
4. Parimenti si procederà alla denuncia del conduttore all'autorità giudiziaria nel caso in cui venga impedito, al personale dell'ufficio acquedotto, di effettuare le verifiche periodiche per constatare l'integrità del sigillo.

Art. 27

Funzionario responsabile

1. Con decreto del Sindaco è designato un funzionario responsabile dell'Ufficio Acquedotto.
2. Il funzionario responsabile coordina ogni attività organizzativa e gestionale dell'ufficio.
3. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, dispone eventuali rateizzazioni di quote arretrate, applicando gli interessi legali, approva i ruoli ed adotta, in ogni caso, tutti i provvedimenti gestionali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 29

Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Comune.
2. Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.
3. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di aver effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste dal Comune in contrasto col presente Regolamento.

4. L'utente ha diritto di avere copia del Regolamento all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 30

Utenze al di fuori del territorio comunale.

1. Sono fatti salvi gli effetti si qui prodotti dalla deliberazione C.C. n. 29 del 26 agosto 1993.
2. Il Comune, sussistendo le condizioni di carattere tecnico e senza pregiudizio per l'approvvigionamento idrico dei residenti, è autorizzato a concedere la fornitura di utenze idriche a richiedenti che risiedono nei Comuni confinanti.
3. L'applicazione del precedente comma è subordinata alla stipula di previo accordo con le amministrazioni comunali interessate anche al fine di prevedere la copertura dei maggiori oneri finanziari conseguenti.

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi delle norme vigenti, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore l'01/01/2006.